

LA LETTERA DI ASSILEA

Lettera di informazione interna dell'Associazione Italiana Leasing

anno 2 numero 9



12 dicembre 1996

PRESTITI DIRETTI ARTIGIANCASSA ALLE SOCIETA' DI LEASING: al battesimo operativo la nuova linea proposta dall'Artigiancassa.

Con una Circolare in data 11 novembre, l'Artigiancassa ha formalmente dato il via alla nuova operatività sui prestiti diretti alle società di leasing. In pratica, le Associate potranno accedere ad una provvista ad hoc, la cui principale caratteristica sarà quella di assicurare per tutta la durata delle operazioni la costanza degli spread ed un rimborso in linea capitale perfettamente allineato a quello dei leasing stipulati a valere su tale linea operativa.

Le operazioni di leasing perfezionate a fronte di tale provvista potranno anche beneficiare delle eventuali agevolazioni (contributi L. 240, fondi UE ecc.) previste per le imprese artigiane; tuttavia è opportuno precisare che l'ammissione o meno alle agevolazioni in parola non è affatto una condizione necessaria per l'utilizzo di tali finanziamenti, che rientreranno nell'ambito dell'attività "bancaria" dell'Artigiancassa a valere su risorse proprie di

natura privatistica. Per contro è indispensabile - sulla base dell'accordo proposto - che le imprese utilizzatrici siano esclusivamente imprese artigiane e che le condizioni finanziarie dei leasing presentati per l'utilizzo non superino i "top" previsti nell'accordo, in funzione della tipologia dell'operazione e parametrati al PRABI vigente al momento della stipula. Artigiancassa, tenuto conto del carattere innovativo del prodotto, si è dichiarata sin d'ora disponibile ad un riesame dei contenuti finanziari dell'iniziativa dopo un periodo di sperimentazione di sei mesi. L'Artigiancassa ha inoltre in corso di realizzazione una specifica applicazione su PC per un più snello e guidato scambio delle informazioni fra società di leasing e l'istituto. L'Associazione in questi giorni ha avviato un'indagine per verificare quale potrà essere l'interesse delle associate per le proposte di Artigiancassa ed anche per raccogliere le prime indicazioni qualitative di riscontro sull'iniziativa. Va comunque sin d'ora sottolineato che finalmente le società di leasing potranno operare alla pari con le banche nel settore.

Leasing via INTERNET ? (tratto da "Il potere di Internet non può essere ignorato" di Derek Girling su LeasingLife di dicembre '96)

Secundo una recente indagine, più dei due terzi delle società inglesi sono già o stanno per essere collegate ad Internet. A dire il vero non è ancora chiaro dove ciò potrà condurci, ma qualche linea di tendenza può sin da ora essere individuata.

Oggi, molte società hanno un sito "WEB", usato soprattutto come una specie di "vetrina elettronica".

Informazioni sulla propria azienda, sui prodotti ed i servizi offerti, sulle notizie pubblicate ecc. possono essere immediatamente raccolte da chiunque, in tutto il mondo, sia collegato alla rete. Ciò costituisce un ovvio vantaggio per qualsiasi tipo di società, ma si deve rammentare che anche i concorrenti possono avere accesso alle informazioni, quali i tassi dei leasing, i volumi di affari o le linee di prodotto.

È probabile che presto le società finanziarie metteranno a disposizione sulle proprie pagine WEB moduli di domanda leasing, che potranno così essere direttamente



riempiti dal fornitore o dall'utilizzatore interessato. I contenuti della domanda verranno processati automaticamente da procedure di credit-scoring, controllo protesti e così via senza ritardi. Ciò renderà possibile tempi di risposta molto più veloci degli attuali.

Già da molti anni la posta elettronica è utilizzata per lo scambio di messaggi all'interno di aziende grandi e medio-grandi. Ora con la diffusione di INTERNET è possibile comunicare con società e persone esterne. Si tratta di una tecnologia molto economica ed i messaggi, compresi documenti completi, files-dati e immagini, possono essere spediti istantaneamente in tutto il mondo.

Molte società di leasing fanno oggi un massiccio uso del fax per comunicare con i clienti ed i fornitori. Inevitabilmente, l'E-mail scalzerà questo modo di comunicare e sempre più società lavoreranno "on-line". Ognuno di noi sa che INTERNET è insicuro e che sarebbe avventato trasmettere il numero della propria carta di credito, perchè potrebbe essere intercettato da persone prive di scrupoli. Tuttavia a seguito dei progressi registrati nelle tecniche di crittografia, questa situazione sta rapidamente cambiando e il commercio elettronico è davvero sul punto di decollare. Fra pochi anni sarà normale pagare prodotti e servizi via INTERNET, invece che attraverso i più costosi e più lenti sistemi attuali. Un'altra recente innovazione è la trasmissione della voce via INTERNET. Ciò consentirà di cliccare sulla fotografia di una persona in una pagina WEB e

di parlare direttamente con l'interpellato. Da sottolineare che questo servizio sarà a carico solo delle rete telefonica locale, anche se le due persone si parlano da differenti nazioni. In conclusione, come ogni nuova tecnologia, INTERNET pone ancora molti problemi e nuove sfide, che solo ora cominciano ad essere comprese. Tuttavia, è chiaro a tutte le società - comprese quelle di leasing - che non potranno ignorare INTERNET. Bisognerà adattare adeguatamente i propri processi di lavoro per tener conto di questa nuova realtà.

USURA: la Banca d'Italia conferma le interpretazioni Assilea

A fine novembre la Banca d'Italia ha emanato una nota di chiarimenti in risposta ai numerosi quesiti sull'applicazione delle istruzioni di ottobre per la rilevazione dei tassi medi ai fini dell'usura.

Per quanto riguarda in particolare la locazione finanziaria, i chiarimenti della Banca d'Italia confermano le interpretazioni date dalla nostra Associazione con la circolare congiunta Tecnico-Legale. Più in particolare, la Banca d'Italia ha confermato due indicazioni Assilea. La prima è che per il leasing le classi di importo devono far riferimento al costo bene al lordo di eventuali maxi-canon. La seconda, concettualmente più importante, è che i finanziamenti, incluso il leasing, si intendono "accesi" all'atto della stipula.

Convegno ITA - Cascioli illustra la BDCR Assilea

Il Direttore Generale dell'Associazione è intervenuto a Milano al Convegno ITA sulla "Nuova disciplina della Banca d'Italia in materia di Centrale Rischi". Cascioli ha illustrato l'esperienza della Banca Dati Centrale Rischi Assilea che, dopo l'avvio quasi pionieristico, rappresenta ormai un supporto essenziale per l'attività di istruttoria e di gestione del portafoglio leasing.

Sono soprattutto le operazioni di basso importo unitario quelle su cui è più che mai indispensabile acquisire in forma automatica indicazioni oggettive di riscontro sul cliente.

Al momento dell'istruttoria dell'operazione di leasing, la Banca Dati Assilea consente di acquisire in tempo reale una serie preziosissima di informazioni mirate e specifiche.

Una cornice di dati che, negli intendimenti espressi dalla Commissione associativa competente riunitasi proprio in novembre, è destinata, nei prossimi anni, ad arricchirsi di ulteriori, importanti informazioni.



Effetti civilistici dell'usura

di Massimo R. LA TORRE

1. L'operazione creditizia stipulata a condizioni usuarie, oltre che sul piano penale, produce anche effetti in sede civile sul piano contrattuale.

Il debitore, pertanto, per ottenere il risarcimento del danno derivante dall'applicazione degli interessi usurari può chiedere tutela sia al giudice penale che a quello civile. Nel caso in cui si sia esperita l'azione in sede civile, questa non preclude l'insorgenza anche del giudizio penale, che in presenza di reato opera d'ufficio, dovendo il giudice civile trasmettere per competenza gli atti al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale.

In questo caso, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., "l'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato". La costituzione di parte civile nel processo penale comporta rinuncia agli atti del giudizio civile.

2. La determinazione degli effetti che in sede civile producono gli interessi usurari non è di agevole soluzione anche a seguito dell'assenza nella legge n. 108/96 di una qualsiasi disposizione al riguardo o che faccia riferimento alle norme del codice civile. L'unico riferimento è rappresentato dall'art. 4 della legge n. 108/96, che ha sostituito il 2° comma dell'art. 1815 c.c., prevedendo - a proposito del mutuo - che "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". La precedente formulazione prevedeva invece il riconoscimento degli interessi nella sola misura legale.

Nella sistematica del codice civile vigente e nelle intenzioni del Legislatore del '42 la disposizione di raccordo tra la fattispecie penale contenuta nell'art. 644 e le relative conseguenze sul piano civilistico-contrattuale era rappresentata dall'art. 1448 c.c. (**Azione generale di rescissione per lesione**), la quale nella sostanza rimaneggiava la vecchia fattispecie di usura, prevedendo che "Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può chiedere la rescissione del contratto". La lesione, inoltre, doveva essere ultra dimidium, ossia doveva essere più del doppio della prestazione dell'altra parte.

Questa correlazione, espressamente dichiarata nella Relazione al codice civile, non ha però trovato un pratico e frequente accoglimento da parte della giurisprudenza.

Essendo venuto meno l'approfittamento dello stato di bisogno a seguito dell'introduzione della nuova fattispecie del reato di usura, tale correlazione deve intendersi senz'altro superata, potendosi teoricamente ravvisare un'applicazione dell'azione generale di rescissione per lesione alla sola fattispecie aggravata di usura, e precisamente a quella di cui al n. 3 del 5° comma del nuovo art. 644 c.p., che prevede l'aumento della pena "se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno".

3. Dovendo, quindi, relegare la rescissione del contratto ad un'ipotesi residuale, le altre conseguenze ravvisabili sul piano civilistico sono quella della nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c. ovvero quella della nullità parziale prevista nel 2° comma dell'art. 1815 c.c., che assurgerebbe così a principio generale.

L'ipotesi della nullità totale del contratto perché in contrasto a norme imperative o perché avente una causa illecita è una strada percorribile in diritto privato quando la fattispecie penale riguarda tutte le parti del contratto.

Quando, invece, il reato è commesso da una sola delle parti, non è il contratto contrario alla legge ma il comportamento della parte, per cui la nullità totale potrebbe essere una sanzione



non conforme agli interessi dell'altra parte e, quindi, alla particolare tutela che l'ordinamento deve apprestare.

Nel caso dell'usura, infatti, la nullità del contratto comporterebbe, al reo, l'obbligo di restituire gli interessi usurari percepiti ed al soggetto danneggiato dal reato, quello di restituire in unica soluzione l'importo del finanziamento ricevuto, con gravi ed immaginabili ripercussioni per il debitore. Non si ritiene, infatti, applicabile in questi casi l'art. 2035 c.c., che vieta la ripetizione di prestazioni contrarie al buon costume, in quanto tale principio verrebbe paralizzato dall'altro principio di ordine pubblico contenuto nell'art. 2041 c.c., che vieterebbe l'ingiustificato arricchimento del debitore ai danni dell'usuraio.

Per questo la tesi generalmente accolta in dottrina "è quella di applicare al comportamento vietato la sanzione penale e di applicare al contratto la disciplina privatistica specificatamente prevista a tutela della parte, secondo la rilevanza che quel comportamento assume sul piano civilistico" (BIANCA, *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 1987, p. 583).

Dovendo escludere l'ipotesi della nullità totale, non resta che un'applicazione analogica della nullità parziale prevista dal 2° comma dell'art. 1815 c.c., che avendo formato oggetto di particolare modifica nel contesto della legge n. 108/96 e contenendo un espresso riferimento agli "interessi usurari" denota, nel completo oblio di un'auspicata ed opportuna modifica dell'art. 1448 c.c. correlata alla mutata fattispecie penale, come l'unica disposizione di coordinamento tra la nuova fattispecie di usura e le conseguenze che questa produce sul piano civilistico-contrattuale.

Del resto l'elevazione di una disposizione particolare a principio generale applicabile ai casi analoghi è un processo interpretativo consentito in sede civilistica che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, non si ritiene di escludere nel caso di specie.

Pertanto, qualora un contratto di locazione finanziaria dovesse essere considerato usurario, oltre alla sanzione penale ed al risarcimento del danno, consentito in sede penale alla parte offesa, si avrebbe sul piano civilistico la nullità della sola disposizione riguardante gli interessi, che non sono più dovuti, ferma restando la sopravvivenza dell'intero contratto, che vedrà l'utilizzatore corrispondere alle singole scadenze i canoni privi della quota interessi e con facoltà dell'esercizio dell'opzione finale di acquisto.

Si ricorda, inoltre, che l'ultimo comma dell'art. 644 c.p. dispone, in caso di condanna in sede penale, la confisca obbligatoria dei beni che hanno costituito il prezzo o il profitto del reato. Nel caso delle operazioni finanziarie la confisca riguarderà somme di denaro per un importo pari al valore degli interessi usurari.



RAPPORTO OSSFIN '96:

crescono i volumi e si conferma la tendenza al miglioramento dei margini dell'attività leasing

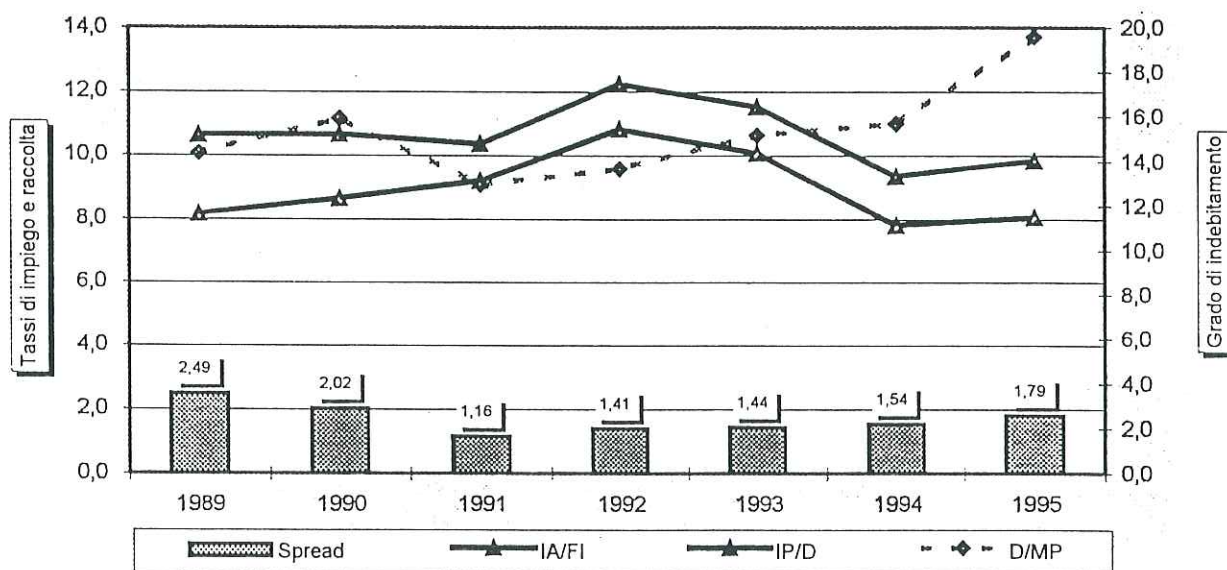
È stato distribuito in questi giorni a tutte le Associate il consueto rapporto annuale OSSFIN sul settore leasing, redatto dall'Osservatorio sulle Istituzioni Finanziarie Non Bancarie dell'Università Bocconi sulla base dell'analisi dei bilanci '95 di un campione di circa 60 Associate ASSILEA.

Un'indagine per certi aspetti resa più difficile quest'anno per la sovrapposizione nei bilanci 1995 degli effetti delle due differenti metodologie di calcolo degli ammortamenti fiscali e degli accantonamenti ai fondi rischi. L'esame dei margini unitari e dello spread registra comunque anche nel 1995 una tendenza al miglioramento (vedi il sottostante grafico), così come la produttività unitaria per addetto e l'efficienza operativa, anche se ancora in misura insufficiente a consentire un recupero in termini di redditività sui mezzi propri.

In fase di stabilizzazione il processo di concentrazione, già oggi piuttosto accentuato: il 20 % delle società realizza infatti il 70 % dei volumi del mercato globale.

In forte aumento la penetrazione del prodotto leasing sugli investimenti, pur cresciuti a ritmi particolarmente buoni nel 1995 per effetto della Tremonti, a conferma della capacità del settore di anticipare e per certi versi "esaltare" le dinamiche degli investimenti del sistema imprese.

tassi di impiego e raccolta, spread e leva finanziaria



Fonte : campione OSSFIN a serie storica costante (17 società)

Notizie dalle Associate

Marco Janni nuovo Amministratore di Leasindustria

Il Consiglio di Amministrazione di Leasindustria ha recentemente cooptato l'Avv. Marco Janni nella carica di Amministratore.

Un nuovo libro di Emmanuele Emanuele

Il 26 Novembre è stato presentato nella Sala "degli Zuccari" del Senato della Repubblica, il libro "Stato e cittadino: la Rivoluzione

necessaria" (Koinè Editore) del Prof. Emmanuele Emanuele, Presidente e Amministratore Delegato della Leasing Roma.



ATTIVITA' ASSILEA (mese di novembre 1996)

Riunioni Commissioni e Gruppi di Lavoro Assilea dal 1 al 30 novembre 1996

7 novembre Commissione Legale

Istruzioni di Vigilanza e del Manuale per le segnalazioni di Vigilanza degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale

12 novembre Commissione Banca Dati e Centrale Rischi

Realizzazione del Sistema Informativo Assilea; Segnalazioni Bankitalia: Centrale Rischi e Vigilanza; Revisione della BDCR

19 novembre Gruppo di Lavoro Leasing Auto

Il full-leasing ed il TAEG per il leasing auto ai fini della legge sull'usura

20 novembre Commissione Tecnica

Segnalazioni di Vigilanza della Banca d'Italia: esame dei quesiti, valutazione di eventuali iniziative di formazione

29 novembre Commissione Leasing Immobiliare

Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n° 494

Circolari Assilea dal 1 al 30 novembre 1996

Serie Tecnica

N. 4 del 13/11/96: Legge 7/3/96 n° 108: Disposizioni in materia di usura

N. 5 del 29/11/96: Segnalazioni di Vigilanza Banca d'Italia circ. 216 e 217 Banca d'Italia

Serie Fiscale

N. 19 del 18/11/96: Regime IVA applicabile alla cessione di fabbricati

Serie Informativa

N. 37 del 18/11/96: Artigiancassa tasso applicabile alle operazioni di leasing nel mese di gennaio 1997

N. 38 del 19/11/96: OSSFIN 1996

N. 39 del 19/11/96: nuovo centralino telefonico Assilea

Serie Legale

N. 15 del 12/11/96: Banca d'Italia circolare 5 agosto '96 n° 216 - istruzioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale

N. 16 del 12/11/96: Partecipazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia: aspetti legali

N. 17 del 13/11/96: Legge 7 marzo 1996 n° 108. Disposizioni in materia di usura. Provvedimenti di attuazione: aspetti legali e tecnici

N. 18 del 28/11/96: Decreto del Presidente della Repubblica del 24/7/96 n° 459

Serie Leasing Agevolato

N. 22 del 19/11/96: Artigiancassa: fondi UE

N. 23 del 25/11/96: Artigiancassa: fondi UE

N. 24 del 25/11/96: Nuovo Regolamento Artigiancassa

N. 25 del 25/11/96: Leasing agevolato Artigiancassa SpA; lettera circolare Artigiancassa dell'11/11/96.

Lettere Circolari Assilea dal 1 al 30 novembre 1996

N. 22 del 13/11/96: Comunicazione pervenute dal Mediocredito Centrale in riferimento al tasso applicabile alle operazioni di locazione finanziaria da stipulare nel mese di dicembre 1996: L. 1329/1965, L. 317/91.